

TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE PENALE
UFFICIO MISURE DI PREVENZIONE

Il Tribunale, Ufficio Misure di Prevenzione, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. ssa Edi Ragaglia Presidente relatore
Dott. Corrado Ascoli Giudice
Dott. ssa Maria Elena Cola Giudice

Vista l'istanza pervenuta in 5 maggio 2021 dall'Avv. [REDACTED], nella qualità di difensore di fiducia della società [REDACTED], parte del procedimento penale N. [REDACTED] RGMP Sippi, diretta a richiedere la sospensione del termine processuale di impugnazione del decreto di confisca N. [REDACTED], emesso nei confronti di [REDACTED] a lui notificato in data 29/4/2021, ricorrendo una causa di forza maggiore, per essere ricoverato presso l'ospedale [REDACTED] in totale isolamento a seguito di patologia conseguente ad infezione da COVID-19, tale da rendergli impossibile il conferimento di incarico ad un sostituto processuale.

Preliminarmente, rilevato che la richiesta di sospensione/restituzione dei termini è stata tempestivamente avanzata, risultando presentata addirittura prima del termine di scadenza di dieci giorni previsto per l'impugnazione del decreto di confisca ai sensi degli artt. 10 e 27 DI Lgs. 159/11, decorrente dalla data dell'intervenuta notifica (29.4.2021);

che la questione della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 175 co. 1 c.p.p., in presenza di un difensore colpito da malattia invalidante, è stata oggetto di pronunciamento da parte della Corte di Cassazione con ordinanza n. 16763/2010, cui ha fatto seguito più recente sentenza n. 53399/2014;

che la Corte di legittimità ha dato atto dell'esistenza di due orientamenti giurisprudenziali: *"Alcune pronunce (Sez. 4, 5 febbraio 1991 n. 5103, rv. 187081; Sez. 4, 10 maggio 1999 n. 1447, rv. 213820; Sez. 2, 9 marzo 2007 n. 12922, rv. 236389) hanno affermato che l'impedimento dovuto a malattia del difensore, o addirittura alla morte dello stesso, non costituisce forza maggiore al fine di ottenere la restituzione in termini in quanto ogni imputato conserva il potere di proporre impugnazione autonoma e il dovere di controllare il rispetto del mandato conferito, e inoltre il difensore può porre in essere ogni altra attività idonea per garantire il rispetto dei termini. Su questa linea si inseriscono molte altre decisioni che, pur non riferendosi allo stato di malattia, affermano il principio secondo cui l'imputato nel conferire l'incarico al proprio difensore non perde l'onere di scegliersi un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico che gli ha affidato, per cui ogni evento che abbia determinato l'omessa impugnazione non costituisce caso fortuito o forza maggiore (Sez. 1, 24 aprile 2001 n. 25905, rv. 219106; Sez. U. 11 aprile 2006 n. 14991, rv. 233419; Sez. 2, 11 novembre 2003 n. 49179, rv. 227696). Un diverso orientamento ha invece affermato che l'impossibilità a lasciare il proprio domicilio per uno stato di malattia, costituisce un caso di forza maggiore in quanto determina l'assoluta incapacità a proporre impugnazione (Sez. 4, 1 dicembre 2000 n. 4969, rv. 219446); si è ancora sostenuto che la forza maggiore invocabile dal difensore deve consistere in un evento così grave da impedirgli di allontanarsi dal proprio domicilio o di nominare un sostituto (Sez. 4, 12 ottobre 1994 n. 1415, rv. 200000; Sez. 3, 16 aprile 1997 n. 1716, rv. 208045). Infine in un caso assolutamente identico si è affermato che è causa di forza maggiore l'impedimento assoluto del difensore dovuto ad uno stato di malattia in quanto nella presentazione dei motivi di impugnazione deve essere garantita l'effettività della difesa tecnica stante la complessità e*

delicatezza delle scelte che debbono essere fatte per cui non può ritenersi sufficiente la possibilità per l'imputato di presentare personalmente i motivi (Sez. 3, 22 febbraio 2002 n. 15187, rv. 221474)"
Cass n. 16763/2010;

che i due orientamenti non sono stati ritenuti tra loro confliggenti, concludendosi che la questione dovesse essere risolta in relazione alla fattispecie concreta di volta in volta presentata all'esame del giudice del merito;

che il Collegio condivide il canone ermeneutico secondo il quale è configurabile il caso di forza maggiore idonea a suffragare istanza di restituzione nel termine per impugnare in presenza di una malattia del difensore di fiducia che ancorché non totalmente invalidante, determini in ogni caso una oggettiva situazione impeditiva di contatti sia per la nomina dei suoi sostituti, sia la verifica del loro operato;

che, nel caso in esame, esaminata la documentazione allegata, ritiene che la situazione esposta integri un caso di forza maggiore, così come previsto dall'art. 175 c.p.p., trovandosi il richiedente in stato di isolamento a seguito di ricovero ospedaliero, per altro affetto da patologia di per sé momentaneamente invalidante e comunque tale da rappresentare una situazione di oggettivo impedimento all'assolvimento delle attività professionali, in ragione anche delle implicazioni di carattere psicologico che la malattia diagnosticata determina nell'attuale situazione di virulenza pandemica;

che considerato che l'Avv. [REDACTED] alla data della notifica del decreto di confisca, termine iniziale per l'impugnazione, era già ricoverato in ospedale, quindi si trovava già in situazione di isolamento e di impossibilità di rapportarsi e di relazionarsi con altri colleghi cui affidare l'incarico e concordare strategie difensive;

che risulta, come comunicato, essere stato dimesso in data [REDACTED], ancorché con tampone ancora positivo, di talché deve ritenersi perdurante lo stato di isolamento;

che le linee guida per il rientro nella collettività dopo accertata positività a Covid 19, recepite anche dalla Regione [REDACTED], prevedono che il periodo di isolamento cessi a far data dal ventunesimo giorno successivo dall'esecuzione del 1° tampone risultato positivo (ove faccia seguito almeno l'ultima settimana senza sintomi);

che nel caso, considerato che il primo tampone positivo risulta certificato in data 19.4.2021, il periodo di isolamento andrà a terminare alla data del 10.5.2021;

che ciò esposto, l'istanza di sospensione va accolta, prevedendo che il termine di sospensione cessi a far data dal 10.5.2021 da cui riiniziano a decorrere i termini di 10 giorni per l'impugnazione.

P.Q.M.

Dispone la sospensione/restituzione del termine in favore dell'Avv. [REDACTED] per proporre impugnazione al decreto di confisca N. [REDACTED], emesso nei confronti di [REDACTED] nell'ambito del procedimento penale N. [REDACTED] SIPPI, a far data dal 10.5.2021 da cui riiniziano a decorrere i termini di 10 giorni per l'impugnazione.


Manda alla Cancelleria per la comunicazione.

Ancona 6.5.2021.

I Giudici



Il Presidente



TRIBUNALE DI ANCONA
Depositato in Cancelleria
Ancona, il 07/05/2021
L'ASSISTENTE PROCURATORIO
Dott.ssa Francesca Colavita